

ALLEGATO “A”

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO SOCIALE - DURATA

Art. 1 – Denominazione

Sulla base dell’at. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata

NIKAMON – Associazione Sportiva Dilettantistica

Che in breve assume la sigla di “NIKAMON”

Art. 2 – Sede sociale

L’Associazione ha sede sociale in Milano Via Mancini n. 11.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, purché in Italia o altro Stato dell’Unione Europea,

Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può inoltre trasferire la sede legale, purché nell’ambito del Comune di Milano.

Art. 3 – Oggetto sociale

L’Associazione ha come oggetto sociale la promozione e la realizzazione, senza finalità di lucro, di iniziative dirette allo svolgimento di attività sportive, culturali, intellettuali e ricreative a favore dei propri associati, con particolare riguardo allo studio, alla diffusione ed alla organizzazione del Karate e delle discipline ad esso assimilate, meglio conosciute come “ARTI MARZIALI ORIENTALI”, nonché delle discipline dello Yoga, della

Cultura Fisica, della ginnastica in tutte le sua forme, della Danza nelle sue varie espressioni e delle attività collaterali quali fisioterapia, cinesiterapia, massaggi e quant'altro ritenuto dal Consiglio Direttivo particolarmente idoneo alla valorizzazione e stimolazione delle doti morali e fisiche dell'individuo.

Sono comprese le attività didattiche connesse a quanto sopra indicato.

L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri scopi.

L'associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi o comunque connessi al proprio.

L'Associazione è assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, ed è ispirata ai principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione assume in ogni caso l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione stessa dovesse affiliarsi.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 agosto 2025, salvo scioglimento anticipato per delibera dell'assemblea straordinaria.

L'Associazione è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu costituita, gli associati continuano a compiere le operazioni istituzionali.

ASSOCIATI E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Requisiti e categorie degli associati

La partecipazione all'associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ne facciano richiesta.

L'assunzione della qualifica di associato comporta il contestuale impegno a rispettare ed osservare le disposizioni contemplate o previste dal presente Statuto.

Possono essere associati le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, aventi scopi analoghi od affini a quello dell'Associazione e che siano regolate da statuti che espressamente prevedano le norme stabilite dalla Legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed in particolare:

- dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, comma 18, come modificato dall'art. 6/bis del D.L. 22/3/2004 n. 72 convertito nella L. 21/5/2004 n. 128;
- dall'art. 4 del DPR 633/1972 e dall'art. 148 DPR 917/1986 e loro successive modifiche;

o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Potranno infine, essere associati enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Gli associati sono ripartiti nelle seguenti categorie, fermo restando che tutti hanno uguale titolo per partecipare pienamente alla vita dell'associazione nei limiti e nei termini previsti dal presente Statuto:

A) **Fondatori.** Tale qualifica è data dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre proporre all'assemblea di attribuire la qualifica di associato fondatore agli associati ordinari che abbiano un'anzianità, in tale categoria, di almeno quarantotto mesi

effettivi ed ininterrotti e che abbiamo contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'Associazione. Per poter esprimere tale proposta occorre il parere favorevole ed unanime dell'intero Consiglio Direttivo;

B) **Onorari.** Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di associato onorario dell'Associazione a personalità di particolare prestigio o che hanno acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle attività della associazione stessa. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento di qualsiasi quota associativa e possono partecipare alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, il quale può stabilire se conferire agli associati onorari medesimi il diritto di voto.

C) **Aderenti.** Sono associati aderenti tutti coloro che desiderano dedicarsi alle attività dell'Associazione ed intendono frequentare le palestre e le sedute di allenamento e culturali promosse dall'Associazione. Per diventare aderenti occorre presentare una domanda scritta, soggetta al parere inappellabile del Consiglio Direttivo.

Le condizioni di associato fondatore, onorario e aderente comportano la piena adesione alle norme previste, contemplate o richiamate dal presente Statuto, nessuna eccettuata.

Art. 6 - Ammissione degli associati - Libro degli associati - Rilascio di tessere

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.

Salvo quanto previsto al successivo art. 8, l'ammissione degli associati è a tempo indeterminato escludendosi esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono a far data dalla presentazione della domanda.

Gli associati verranno iscritti su un apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Agli associati potranno essere rilasciate, all'atto della loro iscrizione, speciali tessere di riconoscimento, strettamente personali, rinnovabili annualmente, sempre che l'interessato sia in regola con il versamento delle quote di partecipazione. La tessera dell'associato, in regola con il pagamento delle quote, conferisce al suo titolare il diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, a beneficiare delle facilitazioni di volta in volta previste a favore dei possessori della tessera medesima.

Art. 7 - Doveri degli associati - intrasmissibilità della qualifica di associato – divieto di rivalutazione e cessione della quota

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di associato non è in alcun caso trasferibile, fatta eccezione per causa di morte.

La quota versata per l'adesione all'associazione non è in alcun modo rivalutabile e non può costituire oggetto di cessione, neppure gratuita o a titolo di donazione.

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari e perdita della qualifica di associato

Contro gli associati colpevoli di violazioni alle norme contenute, previste o richiamate dal presente Statuto, ovvero colpevoli di avere intrapreso nelle sedi in cui l'Associazione svolge le proprie attività, iniziative o atti non

autorizzati o riprovevoli, potranno essere presi, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) deplorazione,
- b) sospensione,
- c) espulsione.

La qualifica di associato si perde inoltre per:

- a) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) radiazione per morosità,
- c) radiazione per inattività,
- d) decesso.

Si considera configurato il caso di morosità nell'ipotesi di mancato pagamento protratto per oltre trenta giorni delle quote cui l'associato è obbligato per Statuto.

Si considera configurato il caso di inattività quando l'associato disert, senza giustificato motivo, le riunioni di allenamento o culturali alle quali si è iscritto per oltre trenta giorni.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori, qualora nominato;
- il Segretario Generale, qualora nominato.

Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive.

ASSEMBLEE

Art. 10 - Assemblee

L'Assemblea è il massimo Organo dell'Associazione, ed è sovrana, nell'ambito delle norme statutarie.

Essa esamina e quindi giudica attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività dell'Associazione, ed adotta le relative deliberazioni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, qualora redatto, preventivo dell'esercizio successivo; all'inizio di ogni quadriennio olimpico, provvede inoltre all'elezione degli Organi dell'Associazione.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione ed in particolare:

- a) provvede all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, qualora redatto, preventivo per l'esercizio successivo;
- b) esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo l'attività svolta nell'anno precedente ed esprime il suo voto, per appello nominale;
- c) stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;
- d) elegge con votazione generale gli Organi dell'Associazione;

L'Assemblea in sede straordinaria approva le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione e delibere delle Assemblee

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea.

L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

Il Presidente deve convocare l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare dovranno essere inviate al loro domicilio risultante al momento dell'acquisizione della qualifica di associato, almeno trenta giorni prima a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto tempestivo ricevimento della convocazione, compresa quindi la posta elettronica e/o la pubblicazione sull'eventuale sito Internet dell'Associazione, e dovranno contenere le indicazioni della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà pertanto avvenire anche con avviso affisso, nell'apposita bacheca, nei locali ove è situata la sede legale ed in tutti i locali ove è svolta l'attività sociale, dovendosi però in questo caso comprovare che tutti gli associati hanno potuto prenderne visione e conoscenza, entro i termini sopra indicati.

L'assemblea potrà tenersi anche in seconda convocazione, che andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Ad ogni associato spetta un solo voto, escludendosi in modo esplicito l'attribuzione di più voti a particolari soci o categorie di soci.

I voti potranno essere espressi sia per acclamazione, sia per appello nominale, sia per alzata di mano, ma dovranno essere espressi a scheda segreta quando lo richieda la maggioranza degli intervenuti.

Avranno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni che detengano, per l'anno nel corso del quale si tiene l'Assemblea, la qualifica di associato in base alle norme previste dal presente statuto.

Nel caso di associati costituiti sotto forma di associazione o società sportiva, gli stessi interverranno in persona del proprio legale rappresentante:

Hanno in ogni caso diritto ad intervenire all'assemblea i componenti degli Organi Sociali.

Gli associati potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato avente il diritto di partecipare all'Assemblea.

In ogni caso, nessuno potrà rappresentare più di nove associati oltre se stesso.

Si riterranno comunque valide le assemblee anche non precedute da formale convocazione, quando siano presenti o informati l'intero Consiglio Direttivo, e se nominato, l'intero Collegio dei Revisori, e siano regolarmente rappresentati tutti gli associati.

Se i componenti del Consiglio Direttivo e se nominati, i componenti del Collegio dei Revisori, non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

a – sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d – vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ad ogni associato spetta un solo voto. Hanno diritto di voto solamente gli associati che detengano, per l'anno nel corso del quale si tiene l'Assemblea, tale qualifica in base alle norme previste dal presente statuto.

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo ed, se nominati, i componenti del Collegio dei Revisori, non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, che provvede a nominare un segretario per la verbalizzazione degli atti dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Il verbale relativo a ogni delibera Assembleare, completo degli eventuali allegati, deve essere trascritto su apposito libro denominato "libro dei verbali assemblee" e rimane depositato presso la segreteria per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

Eventuali impugnazioni dovranno essere proposte, a pena di decadenza, al Consiglio Direttivo, presso la sede sociale, a mezzo raccomandata a.r., entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 12 – Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 13 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

In alternativa alle formalità di cui agli articoli che precedono, le delibere assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per le assemblee.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro delle adunanze delle assemblee.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri di volta in volta stabilito dall'assemblea che li nomina, ma in ogni caso non inferiore a tre.

All'interno del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede a nominare:

- Il Presidente;
- il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica l'intero quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 18-bis dell'art. 90 L. 27/12/2002 n. 289, come introdotto dal D.L. 72/2004 convertito nella L. 128/2004, è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione di appartenenza o di discipline associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 15 – Presidente, Vice Presidente e legale Rappresentanza

Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Il caso di necessità il Presidente è competente a svolgere tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia assente o impedito.

Art. 16 – Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni e più ampio potere per il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione, nessuno escluso.

Art. 17 – Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo riterrà opportuno. Il Presidente deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio avverrà tramite lettera raccomandata da inviarsi a tutti i Consiglieri, e qualora nominati, a tutti i componenti del Collegio dei Revisori, almeno 5 giorni prima della convocazione, o in caso di urgenza, tramite telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno 24 ore prima della convocazione. Gli avvisi di convocazione andranno inviati agli indirizzi risultanti al momento della nomina di ciascun Consigliere e Revisore, se nominato, salva successiva modifica che il Consigliere ed il Revisore interessati comunicheranno per iscritto alla società.

Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del

Consiglio stesso e, se nominati, la totalità dei componenti il Collegio dei Revisori.

Qualora il Consiglio fosse riunito in teleconferenza o videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano in tempo reale intervenire attivamente e ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in uno degli stati dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e ed il Consiglio delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Qualora il Consiglio fosse composto da un numero pari di Consiglieri, o la delibera fosse assunta da un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle maggioranze sopra indicate.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di richiedere che le decisioni da assumersi tramite approvazione per consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, siano rimesse ad una riunione del Consiglio, da convocarsi e tenersi con le formalità di convocazione sopra indicate.

Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro.

Art. 18 – Dimissioni o decadenza dei Consiglieri

Nel caso per qualsiasi ragione venisse a mancare un Consigliere, subentrerà il candidato che all'ultima Assemblea elettiva ha raggiunto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

In mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo potrà cooptare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare.

Tali Consiglieri rimarranno in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina di nuovi Consiglieri in loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la metà o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo intero si intenderà decaduto, rimanendo in carica per la sola ordinaria amministrazione e fino a quando non verrà nominato un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso sopra prospettato, il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, il Consigliere più anziano, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea, che procederà all'elezione

del nuovo Consiglio Direttivo il quale resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.

Qualora il Vice Presidente dovesse per qualsiasi ragione cessare dalla carica prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvederà, nell'ambito dei suoi membri, ad eleggere il sostituto, il quale resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso

Nel periodo che intercorre tra la decadenza del Consiglio e la nomina di un nuovo Consiglio, la gestione dell'Associazione, che dovrà limitarsi ai soli atti di ordinaria amministrazione e nell'ambito della disponibilità di cassa, verrà assunta temporaneamente dal Presidente, o in sua mancanza dal Vice Presidente o, in mancanza a anche di questi, dal Consigliere più anziano

I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19 - Elezioni del Collegio dei Revisori

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori.

Qualora l'assemblea ne decidesse la nomina, il Collegio dei revisori sarà nominato in numero di tre componenti, di cui uno sarà designato Presidente del Collegio, e dureranno in carica tre anni, e comunque fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori.

I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

In ogni caso, almeno il Presidente del Collegio dei Revisori, dovrà essere scelto tra i soggetti iscritti al ruolo dei "Revisori Contabili".

Art. 20 – Collegio dei Revisori: Compiti

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa e della contabilità dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori deve inoltre vigilare sull'operato del Consiglio Direttivo, sull'osservanza della legge e sul rispetto degli scopi sociali dell'Associazione come previsti nel presente Statuto

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e redigere il verbale delle proprie operazioni di verifica da riportarsi su apposito libro tenuto a cura del Collegio dei Revisori stessi.

Il Collegio dei Revisori deve inoltre redigere la sua relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO GENERALE E UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 21 - Segretario generale dell'associazione

Il segretario generale dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo per un periodo pari a quello della propria nomina.

Il Segretario Generale è scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo o anche fra persone non componenti il Consiglio ma comunque associate.

La carica di Segretario Generale può essere cumulata con quella del Presidente e/o del Vice Presidente.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

L'opera del Segretario Generale potrà essere retribuita.

Art. 22 - Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCI E PATRIMONIO

Art. 23 – Esercizio sociale, bilanci e divieto di distribuzione dei proventi dell'attività

L'esercizio sociale ha durata dal giorno 1 (uno) settembre al giorno 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Per ogni esercizio sociale, deve essere redatto il rendiconto economico finanziario nella forma di bilancio secondo gli ordinari principi ragionieristici ed in base ai criteri che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni per fornire la corretta e chiara rappresentazione dei fatti economici dell'Associazione.

Il Bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dall'Assemblea, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno e deve rimanere depositato presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che ne discuterà l'approvazione.

Durante tutta la vita dell'associazione, è stabilito esplicito ed irrinunciabile divieto alla distribuzione, anche in forma indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale di qualsiasi natura, salvo che dette destinazioni o distribuzioni non siano imposte per legge.

Qualora lo ritenesse opportuno, oltre al bilancio di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo redigerà anche il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, il quale dovrà indicare le entrate ed uscite globali previste e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea unitamente al bilancio d'esercizio i cui ai paragrafi precedenti.

L'eventuale bilancio preventivo dovrà considerarsi vincolante per l'esercizio cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo potrà però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto dal bilancio preventivo, purché le stesse abbiano carattere di urgenza e siano preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

Art. 24 - Entrate dell'associazione e patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi da parte di tutti gli associati all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura e con la periodicità fissate dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio;
- b) dalle quote annue ordinarie da versarsi da parte di tutti gli associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell'associazione, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo, che ne fisserà anche la periodicità;
- c) da eventuali contributi e/o quote straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, e da ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale, comprese

eventuali attività accessorie di carattere commerciale e ferme le limitazioni previste in materia dall'oggetto sociale.

Art. 25 - Durata del periodo di contribuzione

Le quote ordinarie sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati.

L'associato dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo ordinario per tutto l'anno solare in corso.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può di volta in volta concedere deroghe alle disposizioni sopra riportate. In particolare, è data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare il pagamento del contributo ordinario in quote rateizzate, ridotte, promozionali, in relazione alle attività, alla differente capacità contributiva di ciascun associato e per agevolare gli associati al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

Art. 26 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti, che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti agli aventi diritto.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, o di sua cessazione per eventuali cause imposte dalla legge, l'Assemblea nominerà un liquidatore il

quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.

L'assemblea potrà anche nominare un Consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

Il patrimonio che eventualmente residuasse al termine delle operazioni di liquidazione, anche se costituito da beni, nonché tutto quanto possa costituire elemento utile per la persecuzione degli scopi dell'Associazione, dovranno obbligatoriamente essere destinati a fini sportivi o di pubblica utilità, compresa quindi la possibilità di devolvere il tutto a favore di altra associazione avente finalità analoghe o affini a quelle della Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

REGOLAMENTI INTERNI – COMPETENZA – NORME FINALI

Art. 28 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione della prima assemblea che si terrà dopo l'emanazione del regolamento stesso.

Art. 29 – Clausola attributiva di competenza

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra questi ed i componenti del Consiglio Direttivo, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso, o tra l'Associazione ed i soggetti qui menzionati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 30 – Norme finali e generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.